

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 16 APR. 2014

OGGETTO: Sig. Giuseppe Lavopa – Attribuzione beneficio art.22 C.C.N.L. 5/10/2001 Comparto “Regioni – Autonomie Locali” e assunzione oneri previdenziali Legge 824/1971.

Il Segretario Generale

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Delibera di Giunta n. 165 del 25 ottobre 2013, di presa d'atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2013, con la quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale dell'Ente;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che il Sig. Giuseppe Lavopa, dipendente dell'Ente con inquadramento nella Categoria C, Posizione economica di sviluppo C3, con istanza prot. n. 002022 del 04/04/2014 ha richiesto, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/07/2014, l'applicazione dell'art.2 della Legge 24 maggio 1970, n.336 – *in qualità di figlio di invalido di guerra di 1^ categoria* – ai fini della determinazione, rispettivamente, del trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S. ex gestione I.N.P.D.A.P. e dell'indennità di anzianità a carico dell'Ente camerale ex art.77 Decreto Interministeriale 12.07.1982;
- Vista la legge 24 maggio 1970, n.336;
- Visto l'art.7 della Legge 28 luglio 1971, n.585 che così recita “*I figli degli invalidi di guerra di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante*”;
- Visto che l'Ente, con specifico quesito inviato con nota n.30167 del 9 luglio 2010 al Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha richiesto chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art,7 della Legge 585/1971 con riferimento alla equiparabilità giuridica tra “*figli degli invalidi di guerra di 1^ categoria*” ed “*orfani di guerra*” ai fini dell'attribuzione del beneficio economico richiesto;
- Letta la nota n. 41988 del 21 settembre 2010, acquisita con prot. camerale n. 38039 del 24/09/2010, con la quale l'Ufficio Relazioni Sindacali Pubbliche Amministrazioni del



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Dipartimento Funzione Pubblica ha riconosciuto la piena equiparazione giuridica dei figli degli invalidi di guerra di 1<sup>a</sup> categoria agli orfani di guerra anche ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 336/1970 sulla base del combinato disposto di cui all'art.2, primo comma della legge 336/1970 con l'art.7 della Legge 585/1971;

-- Visto che l'art.22 5/10/2001 Comparto "Regioni - Autonomie Locali" ha contrattualizzato i benefici economici di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 336/1970, prevedendo "*...una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art.52 comma 2 lettera b) per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta per periodi inferiori al biennio*";

-- Visto che ai fini di che trattasi occorre tener conto dello stipendio tabellare in godimento (Cat.C posizione economica C3) alla data di risoluzione del rapporto di lavoro nell'importo previsto dal C.C.N.L. 31/07/2009 Comparto "Regioni - Autonomie Locali";

-- Letta la nota operativa INPS ex gestione I.N.P.D.A.P. n.9 del 30/01/2006 successivamente modificata dalla nota n.13 del 27/03/2008 contenente le istruzioni necessarie per la determinazione del beneficio economico di che trattasi sul trattamento di pensione;

-- Visto l'art.6 della Legge 9 ottobre 1971 n.824 che pone a carico degli enti datori di lavoro il corrispettivo in valore capitale del beneficio economico di che trattasi sul trattamento di pensione;

-- Visto il Decreto del Ministero del Tesoro 12 gennaio 1972 che dispone i criteri per la determinazione del valore capitale del beneficio sul trattamento di pensione e del relativo ammortamento del debito a carico dell'ente datore di lavoro;

-- Visto il Decreto Ministeriale 7 marzo 1987 che prevede i coefficienti e le modalità per la corresponsione, da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, delle quote di pensione ad onere ripartito tra ente e cassa pensione;

-- Visto l'allegato prospetto di calcolo A), parte integrante del presente provvedimento;

-- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, Responsabile del Servizio Trattamento Economico del Personale;

determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di attribuire al Sig. Giuseppe Lavopa, in qualità di figlio di invalido di guerra di 1<sup>a</sup> categoria, l'incremento retributivo figurativo di cui all'art.22 del C.C.N.L. 5/10/2001 Comparto "Regioni - Autonomie Locali" calcolato sullo stipendio tabellare annuo lordo di cui alla tabella B del C.C.N.L. 31/07/2009 quantificato come segue:

**Base di calcolo (22.178,67 x 7,50%) = € 1.663,40**

**Beneficio figurativo = € 1.368,98**

2) di quantificare, in via previsionale, gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I


---

beneficio figurativo di cui al punto 1) sul trattamento di pensione del Sig. Giuseppe Lavopa per la complessiva somma di € 20.579,95, ai sensi dell'art.6 della Legge 824/1971, come si evince dall'allegato prospetto A), parte integrante del presente provvedimento;

3) di far gravare la somma di cui al punto 2) sul Centro di Costo B001, conto n. 322004 e di corrisponderla all'I.N.P.S. - ex gestione I.N.P.D.A.P. - cassa C.P.D.E.L. - sede di Bari, con gli importi e alle scadenze che saranno comunicate dal medesimo istituto previdenziale;

4) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e al servizio Contabilità generale;

Il Segretario Generale  
(dott.ssa ~~Ange~~la Patrizia Partipilo)



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Allegato A) alla determinazione n. **68** del **16/04/2014**

Determinazione onere a carico Ente per attribuzione beneficio art. 15 CCNL 12/02/2002

Dipendente: Sig. Giuseppe Lavopa

Iscrizione INPS ex gestione INPE

Data di nascita: 10/01/1950

Ultimo giorno di servizio: 30/06/2014

Età alla cessazione del rapporto di lavoro: anni 64, mesi 5, giorni 20

Inquadramento economico: categoria C posizione economica C3

## Anzianità contributiva

### RICONGIUNZIONE ex art.2 legge 29/1979

Determinazione INPDAP n. DT011200200049328 del 5-12-  
(periodi dal 24/05/1971 al 11/04/1972 e dal 01/04/1975 al 30/09/1975)

### ISCRIZIONE ALL'INPDAP (ex CPDEL) IN DATA 01/09/1976

Servizio presso CCIAA Bari: dal 1/09/1976 al 31.12.1992

Totale anzianità al 31.12.1992

ovvero:

Servizio presso CCIAA Bari: dal 01.01.1993 al 31.12.1994

Totale anzianità al 31.12.1994

Servizio presso CCIAA Bari: dal 01.01.1995 al 30/06/2014

Totale anzianità al 30/06/2014

Servizio effettivo			Servizio arrot.		Coeff.
A	M	G	A	M	
0	8	2	0	8	
16	4	0	16	4	
16	12	2	16	12	0,4020
17	0	2	17	0	
2	0	0	2	0	
19	0	2	19	0	0,4330
19	6	0	19	6	0,3900
38	6	2	38	6	0,8230

### A) Determinazione beneficio sulla pensione - C.C.N.L. 31/07/2009

Incremento retributivo

1.663,40

(22.178,67 x 7,50%) = 1.663,40

Beneficio sulla pensione: 1.663,40 x 0,823 =

1.368,98

### B) Determinazione onere a carico Ente:

beneficio sulla pensione (ex L. 336/1970) =

1.368,98 x

Coefficiente tabella II - D.M. 12.01.1972 - età: 64

10,943 =

Valore capitale del beneficio sulla pensione =

14.980,75 x

Coefficiente di rateizzazione - D.M. 07.03.1987

0,05724 =

Rata semestrale posticipata costante di ammortamento per 12 anni

857,50

Onere complessivo a carico Ente: 857,50 x 24 rate =

20.579,95